

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6020 del 19/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 ĩ Ditta BEDANI S.p.A. con sede legale ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), frazione San Carlo, Via Statale n. 26. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di lavorazione prosciutti stagionati.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6261 del 19/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 24213/2018/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Ditta **BEDANI S.p.A.** con sede legale ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), frazione San Carlo, Via Statale n. 26. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **lavorazione prosciutti stagionati**.

### LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata al SUAP del Comune di Terre del Reno in data 19.07.2018 e successivamente integrata in data 23.07.2018, trasmessa dallo stesso SUAP e assunta al P.G. di Arpae il 26.07.2018 con il n. PGFE/2018/8995 - Protocollo istanza SUAP n. 15479 del 23.07.2018, dalla Ditta BEDANI S.p.A., nella persona del Sig. Bedani Giorgio, in qualità di legale rappresentante, con sede legale e impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), frazione San Carlo, Via Statale n. 26, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di lavorazione prosciutti stagionati;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici (scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura) e all'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35" e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

**Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara** Via Bologna 534, 44124 Ferrara | tel. 0532 234811 | PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

VISTA la nota di Arpae, Prot. n. PGFE/2018/9623 del 16.08.2018, trasmessa al SUAP del Comune di Terre del Reno, di richiesta informazioni in merito alle emissioni in atmosfera e alle eventuali emissioni odorigene;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 17994 del 03.09.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/10361 del 04.09.2018), con cui ha trasmesso le informazioni richieste da Arpae con la lettera succitata nelle quali, in particolare, la stessa ditta dichiara che l'attività non è soggetta all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto le uniche emissioni sono quelle provenienti da caldaie alimentate a gas metano per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento e che non si creano emissioni odorigene tali da ricadere a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e smi;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 18326 del 06.09.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/10573 del 10.09.2018), con cui ha tra trasmesso la documentazione integrativa richiesta dallo stesso Comune in merito agli scarichi idrici;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 20280 del 03.10.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/11789 del 04.10.2018), con cui ha trasmesso la documentazione integrativa in merito alla valutazione di impatto acustico, richiesta dallo stesso Comune, con riferimento alla nota Arpae, Prot. n. PGFE/2018/11414 del 26.09.2018);

VISTA la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 21954 del 25.10.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/13107 del 29.10.2018), con cui ha trasmesso; il parere ambientale favorevole, con prescrizioni e condizioni, dello stesso Comune, Prot. n. 21951 del 25.10.2018, in merito alla matrice rumore (visto il parere di Arpae Prot. n. PGFE/2018/12667 del 17.10.2018) e il parere ambientale

favorevole, con prescrizioni, dello stesso Comune, Prot. n. 21953 del 25.10.2018, in merito alla matrice scarichi (visto il parere di HERA S.p.A, Prot. n. 96063 del 22.10.2018);

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### **A D O T T A**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Terre del Reno, alla Ditta **BEDANI S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), frazione

San Carlo, Via Statale n. 26, C.F. n. 01011970389, per l'esercizio dell'attività di **lavorazione prosciutti stagionati**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico di **Classe "C"**, nella pubblica fognatura di tipo "nero" di Via Statale, autorizzato con il presente atto, è quello delle acque reflue industriali di lavaggio impianti/locali di lavorazione/ acque reflue di condensa/sbrinamento celle frigorifere, reflui civili e indicato con la scritta "Acque nere alla fognatura comunale", nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - Tav. 2/2: STATO DI PROGETTO;
- La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, sopra citata;
- Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
  - **PI** pozzetto di ispezione e campionamento finale;
  - **PCsp1, PCsp2, PCsp3** pozzetti di campionamento scarichi parziali acque di processo ;
- In concomitanza della conclusione dei lavori relativi alla parte di nuova realizzazione, la Ditta deve dare immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA S.p.A. -

Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, ad Arpae e al Comune di Terre del Reno, dell'avvenuta **identificazione** mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei **pozzetti di campionamento PCsp1, PCsp2, PCsp3** e del **pozzetto di ispezione e campionamento finale PI**;

5. La Ditta dovrà provvedere, con adeguata frequenza, alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca condensagrassi a mezzo di Ditta autorizzata. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia, deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
6. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati, comprensiva della documentazione fiscale attestante lo smaltimento dei reflui della vasca a tenuta, (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
7. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto deve essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto da parte di SUAP;
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili, compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
9. La Ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
11. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi

Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa che:

- la Società HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione – Area Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;
- al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico Integrato;
- la Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali in entrata/uscita, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione delle attività;
4. In considerazione del fatto che la Valutazione di Impatto Acustico è di tipo previsionale, una volta attuata la zona di ampliamento e come proposto dal Tecnico della Ditta, in un momento di massima

attività dovranno essere effettuate verifiche strumentali comprovanti il rientro nei limiti normativi effettuando un monitoraggio presso i confini della Ditta, in particolare al confine con l'edificio indicato come Prit2. Le predette verifiche dovranno essere trasmesse con tempistiche concordate con l'Amministrazione Comunale, sia alla stessa che ad Arpae;

5. Essendo presenti, entro l'area della Ditta, tre abitazioni al servizio dei soci, in caso di variazione dell'utilizzo dell'edificio o di cessione, in toto o in parte, dovrà essere predisposta una valutazione di impatto acustico comprovante il rispetto dei valori limite differenziali di immissione, presso i predetti edifici residenziali;
6. Gli insediamenti di nuova costruzione dovranno tendere al raggiungimento dei valori di qualità come da Tabella D allegata al DPCM 14.11.1997.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Terre del Reno, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Terre del Reno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**